

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE Ai sensi dell'art.15 della legge n.241 del 1990

Per il MiC

La **Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale**, con sede in Roma, Via di San Michele, 22, CF e Partita IVA 96455440584 nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Marica Mercalli (di seguito per brevità “DG-SPC”), pec: dg-spc@pec.cultura.gov.it;

L’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, con sede in Rieti, Via del Mattonato, 3, CF 90076110577 nella persona del Soprintendente speciale, ing. Paolo Iannelli, pec: uss-sisma2016@pec.cultura.gov.it (di seguito, per brevità, anche “USS-sisma 2016”)

E

La Cattedra UNESCO “Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico” dell’Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco, 4 C.F. 01279680480, P.IVA. 01279680480, nella persona della Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci pec: ateneo@pec.unifi.it (di seguito, per brevità, anche Cattedra UNESCO)

(di seguito anche indicati singolarmente come “la Parte” o congiuntamente come “le Parti”).

PREMESSO CHE

- l’art. 14, co. 4 del D.L. 109/2018 conv. in L. 130/2018 rubricato “*Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili*” prevede che “*Nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*”;
- con il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020) è stata istituita la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura. All’art. 17 del DPCM n. 169/2019, 1. “*La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. (...) Atali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero*”;
- con le note prot. 899 del 19 novembre 2020 e prot. 866 del 18 novembre 2020 la Direzione

generale sicurezza del patrimonio culturale ha trasmesso al Segretariato Generale il “*Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili*”, di cui al comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n.130, indicando l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 quale soggetto attuatore del progetto;

- con D.M. n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016, già ad autonomia speciale fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del DPCM n. 169/2019 art. 33 comma 2, costituisce altresì articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale;
- con D.M. n. 579 del 14/12/2020, registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2020 n. 2428, è stato approvato il suddetto piano straordinario di monitoraggio per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 (CUP F51E20002160001) ed è stato individuato quale beneficiario l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- la suddetta programmazione trova disponibilità delle risorse sul cap. 8199 del Ministero, pg. 1 “Piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili” pari accomplessivi € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 relativi all’e.f. 2019 e conservati in bilancio come residui di lettera “f” ed € 10.000.000,00 di competenza dell’e.f. 2020;
- con decreto n. 242 del 15/07/2021 dell’ufficio del Soprintendente speciale è stato approvato il quadro economico di progetto per l’attuazione del Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali di cui comma 4 dell’art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella legge 16 novembre 2018, n. 130, approvato già con D.M. n. 579 del 14/12/2020, per il quale sono previste euro 2.400.000,00 per Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni;
- il piano straordinario di monitoraggio prevede collaborazioni con enti di ricerca e altre istituzioni al fine di sviluppare le necessarie sinergie su discipline inerenti alla valutazione dei rischi dei beni culturali a larga scala, il monitoraggio, la valutazione di sicurezza, il miglioramento e la manutenzione di edifici e centri storici;
- il MiC ha l’esigenza di avviare collaborazioni, anche mediante accordi, con Enti di ricerca al fine di rafforzare la capacità del Paese nella gestione, nell’uso e nel riuso dei dati ambientali, con particolare riferimento alla creazione di soluzioni di supporto alla ricerca e all’attività scientifica per la tutela, la gestione e la conservazione del patrimonio geologico e culturale italiano dei fenomeni naturali e antropici. La tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- La Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell’Università degli Studi di Firenze sviluppa, utilizza e promuove strumenti, procedure e tecnologie nella ricerca applicata nel campo della protezione del patrimonio culturale minacciato da pericoli geo-idrologici. In particolare, il gruppo di ricerca impegnato nelle attività della Cattedra UNESCO ha una lunga e comprovata esperienza nel monitoraggio delle deformazioni del terreno e dei manufatti tramite tecniche di telerilevamento, in particolare mediante interferometria radar da piattaforma satellitare. Tali attività sono state svolte per servizi di monitoraggio, per supporto scientifico-tecnologico durante le fasi di gestione delle emergenze, e nell’ambito dello sviluppo di

conoscenze e metodologie specifiche nel campo della previsione e prevenzione dei fenomeni deformativi;

- In particolare, la tecnica di interferometria radar satellitare multi-temporale consiste nell'analisi di lunghe serie di immagini radar acquisite da piattaforma satellitare sulla stessa area in tempi diversi, in modo da consentire misurazioni ad alta precisione degli spostamenti millimetrici del suolo e dei manufatti. L'interferometria radar satellitare rappresenta lo strumento più all'avanguardia per la misura telerilevata degli spostamenti superficiali e consente l'individuazione e la mappatura della distribuzione spaziale delle deformazioni e l'analisi della loro evoluzione nel tempo.

- La Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell’Università degli Studi di Firenze rappresenta una realtà con la quale è *sine ulla dubitatione* possibile instaurare un accordo collaborativo per l’attuazione di alcune delle fasi previste nel “Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili”;

- La Cattedra UNESCO si è resa disponibile a concordare con il MiC le modalità di esecuzione di alcune delle fasi previste nel “Piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili”;

- La Cattedra UNESCO è incardinata nell’Università degli Studi Firenze, che, nell’ambito della disciplina della contrattualistica pubblica, costituisce un soggetto giuridico qualificabile come “amministrazione aggiudicatrice”;

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- l’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 esenta le amministrazioni aggiudicatrici dall’obbligo di osservare le disposizioni del “Codice dei contratti pubblici” quando siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: “a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- sia il MiC che la Cattedra UNESCO soddisfano a pieno le predette condizioni;

- sussistono tutti i presupposti giuridici affinché possa darsi luogo ad un accordo di cooperazione tra le Parti;

- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria enazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso delle spese;

- nell’adunanza del 29/09/2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, è stata autorizzata la sottoscrizione dell’accordo di cui alle presenti premesse tra Ministero della Cultura e la Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell’Università degli Studi di Firenze;

Le Parti, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.
2. L'art. 4 e l'art. 5 del presente accordo di cooperazione contengono le specifiche su cui le Parti collaboreranno.

Articolo 2.

Finalità

- 10) Il MiC e la Cattedra UNESCO collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, all'attuazione delle fasi di lavoro indicate nello "Schema di cooperazione del Piano", di cui all'art. 4 del "Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili".
- 11) Il fine del presente accordo di cooperazione è quello, nell'ambito del Piano, di rafforzare tutte le attività di comune interesse inerenti al monitoraggio del patrimonio culturale immobiliare.

Articolo 3.

Oggetto della collaborazione

1. Il MiC e la Cattedra UNESCO, si impegnano a collaborare reciprocamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, svolgendo le attività di collaborazione sul patrimonio culturale presente nell'intero territorio nazionale, in particolare siti qui di seguito elencati:
 - a. Pienza (SI);
 - b. Paestum (SA);
 - c. Civita di Bagnoregio (VT);
 - d. Orvieto (TR);
 - e. Populonia (LI);
 - f. Volterra (PI).

Articolo 4.

Impegni delle Parti

Il MiC e la Cattedra UNESCO nell'ambito delle fasi di lavoro del Piano Straordinario di Monitoraggio e Conservazione dei Beni Culturali Immobili, si impegnano a sviluppare sulle attività di comune interesse riguardanti il monitoraggio dei Beni Culturali immobili ed a favorire lo scambio di conoscenze reciproche relativamente a tutte le attività ricomprese nel piano e di seguito sinteticamente evidenziate:

- 1) Convenzioni con enti di ricerca e altre istituzioni;
- 2) Gestione progetto e supporto tecnico operativo nelle diverse fasi;
- 3) Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare;

- 4) Installazione sensori per attività di monitoraggio in campo;
- 5) Schedature della vulnerabilità dei beni immobili architettonici e archeologici oggetto dimonitoraggio;
- 6) Realizzazione cruscotto informatico per lo sviluppo di strumenti a supporto alle decisioni, la gestione dei dati e l'interoperabilità tra i sistemi;
- 7) Adeguamento delle strutture informatiche esistenti e acquisto di quelle necessarie all'aggiornamento territoriale;
- 8) Acquisto dei servizi di gestione dati satellitari e post elaborazione;
- 9) Aggiornamento della piattaforma Carta del Rischio e interoperabilità con SecurArt;
- 10) Programmazione di un piano di monitoraggio integrato satellitare e strumentale in situ, che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti;
- 11) Sperimentazione alle diverse scale e tipologie di edifici e manufatti di interesse culturale.

In particolare, la Cattedra UNESCO si impegna a contribuire alle attività di cui ai punti 3) e 10).

Articolo 5.

Attività di collaborazione

Il MiC e la Cattedra UNESCO si impegnano a collaborare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla realizzazione dello schema di attuativo del Piano secondo la seguente articolazione che si riferisce alla stessa numerazione riportata nelle “*Fasi di lavoro*” di cui all’art. 4 del “*Piano di Monitoraggio e conservazione dei Beni culturali immobili*”:

- 3) Integrazione di tecnologie di monitoraggio diverse e calibrazione delle tecniche di monitoraggio satellitare;
 - 3.1 Acquisizione ed elaborazione interferometrica multi-temporale di immagini radar satellitari ad alta risoluzione sui siti di studio di cui all’art.3
 - 3.2 Analisi ed interpretazione dei dati radar satellitari interferometrici di archivio e di nuova acquisizione sui siti di cui all’art.3
- 10) Programmazione di un piano di monitoraggio integrato satellitare e strumentale in situ, che tenga conto anche delle capacità nazionali di osservazione della Terra e integrazione con le reti di monitoraggio esistenti;
 - 10.1 Campagne di rilievo in situ sui siti di cui all’art. 3.
 - 10.2 Cross-comparazione e validazione dei dati satellitari telerilevati con i dati terrestri in situ.

In particolare, la Cattedra UNESCO provvederà all’attuazione dei punti sopra riportati e il MiC provvederà a fornire le informazioni e la documentazione tecnica nella propria disponibilità e contribuiranno all’analisi e alla revisione dei risultati anche al fine di garantire l’efficacia e la omogeneità degli stessi nei confronti delle ulteriori applicazioni sperimentali che saranno messe in atto in ulteriori contesti e siti.

Nell’ambito delle attività svolte, gli impegni e le obbligazioni giuridiche assunte da ciascuna delle parti nei confronti dei terzi restano in carico esclusivamente al soggetto che le sottoscrive.

Articolo 6.

Assicurazione e sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08).

La Cattedra UNESCO garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del MiC siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Il MiC analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università sia assicurato per responsabilità civile contro gli infortuni.

Articolo 7.

Risultati e pubblicazioni

La Cattedra UNESCO metterà a disposizione del MiC tutte le informazioni ed i risultati ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3. Il responsabile scientifico consegnerà al MiC, al termine dell'attività e, comunque, nei tempi previsti dal presente accordo, apposite relazioni tecniche.

I risultati delle sperimentazioni e delle analisi derivanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà di tutte le parti contraenti, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali. Ciascuna Parte resta, in ogni caso, titolare dei diritti di proprietà intellettuale già acquisiti in relazione a quanto realizzato in maniera autonoma e in data antecedente alla stipulazione del presente accordo.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Le Parti valuteranno congiuntamente tempi e modalità di eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto i risultati delle attività svolte congiuntamente, sulla base del presente accordo.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto lo studio fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Ogni eventuale pubblicazione è soggetta all'autorizzazione di entrambe le Parti.

Articolo 8.

Obbligo di riservatezza

Le Parti sono tenute al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto riguarda le attività e i documenti oggetto del presente accordo, che le parti reciprocamente si impegnano a far osservare ai loro collaboratori.

Articolo 9.

Risorse economiche

1. L'importo complessivo stimato per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 è pari ad € 165.000,00. A titolo di rimborso spese il MiC riconosce alla Cattedra UNESCO, a titolo di cofinanziamento l'importo pari a € 135.000,00 i restanti € 30.000,00 (riconducibili ai punti 3.2.1-3.2.2-3.2.3) rimangono a carico della Cattedra UNESCO.
2. Le Parti definiscono gli importi, stimati a corpo, per ogni singola attività di collaborazione prevista così come illustrato nella seguente tabella seguente:

3.1	Acquisizione ed elaborazione interferometrica multi-temporale delle immagini radar satellitari ad alta risoluzione	€ 94.000,00
3.2.1	Analisi bibliografica e literature review, acquisizione elementi e documentazione stato dell'arte sui sei siti di studio	€ 5.000,00
3.2.2	Analisi dei dati radar satellitari PSI d'archivio dei diversi sistemi satellitari disponibili alla scala nazionale e regionale per la caratterizzazione dello scenario deformativo pregresso sui siti di studio con applicazione di tecniche di post-elaborazione e radar-interpretazione	€ 5.000,00
3.2.3	Analisi e interpretazione dei dati radar satellitari multi-temporali PSI ad alta risoluzione e integrazione con dati geomatici e ausiliari per mappatura e caratterizzazione delle deformazioni del terreno e dei manufatti, per stima qualitativa e quantitativa degli eventuali subsidenze, cedimenti e instabilità	€ 20.000,00
3.2.4	Analisi delle serie temporali di deformazione dei dati radar satellitari interferometrici ad alta risoluzione per lo studio della evoluzione spazio-temporale dei pattern di movimento e possibile individuazione di trends anomali	€ 10.00,00
10.1	Campagne di rilievo e analisi in situ sui siti di studio	€ 15.000,00
10.2	Cross-comparazione e correlazione dei dati telerilevati PSI con dati ambientali e con dati terrestri dei rilievi in situ per validazione dei dati telerilevati e per analisi di possibili fenomeni di instabilità e pericolosità geologiche naturali e antropiche sia in ambito comunale (centro storico, parco archeologico) sia in ambito locale (singola struttura archeologica o architettonica)	€ 16.000,00
		Totale € 165.000,00

3. Non configurandosi alcun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente accordo rappresenta un mero ristoro delle spese sostenute.
4. Tale contributo, inoltre, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto le attività oggetto del presente Accordo di cooperazione difettano del requisito della commercialità ai fini dell'imposta del valore aggiunto giacché esercitate in veste di pubblica autorità senza dar luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza (articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972).
5. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo articolo 11, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di cooperazione.

Articolo 10.

Modalità di pagamento

1. L'onere finanziario derivante dal presente accordo di cooperazione verrà liquidato dall'Urssima 2016 in favore della Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell’Università degli Studi di Firenze, a titolo di rimborso spese, con le seguenti modalità:
 - 20% pari ad € 27.000,00 alla firma del presente accordo di cooperazione, che verrà scomputata con le successive erogazioni;
 - 40% pari a € 54.000,00 proporzionalmente allo stato di avanzamento delle attività effettivamente svolte e comunque al raggiungimento di un importo di attività il cui valore, ai sensi dell’art. 9 del presente accordo di cooperazione, sia pari ad almeno di € 81.000,00, per lo scomputo di € 27.000,00 relative alla prima erogazione;
 - 40% pari a € 54.000,00 al completamento di tutte le attività previste all’articolo 5 del presente accordo di cooperazione ed alla rendicontazione complessiva delle attività specificate all’art. 9 del presente accordo di cooperazione.
2. La liquidazione della prestazione è subordinata alla richiesta di pagamento da parte della Cattedra UNESCO a mezzo nota di addebito, previo rilascio da parte del Referente di apposita relazione sulle attività svolte con esplicita attestazione dell’effettivo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l’erogazione della tranne di pagamento. Nella suddetta nota di addebito dovranno indicarsi i seguenti riferimenti

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

C.F. 90076110577

Via del Mattonato, n. 3 - 02100 Rieti

Conto di Tesoreria Unica n. 320561.

3. Il pagamento avverrà a mezzo girofondo direttamente sulla contabilità speciale di cui al conto 0036739 presso Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze, intestato a Università degli Studi di Firenze, come indicato nella dichiarazione resa dalla Cattedra UNESCO in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito dell’acquisizione, con esito positivo, di tutta la documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.
4. Il pagamento avverrà secondo le scadenze sopra citate, a seguito di presentazione di nota di addebito. Poiché trattasi di contributo a copertura di costi strettamente connessi allo svolgimento di attività istituzionale di ricerca svolta dall’Università e non di contributo

erogato a fronte di specifici servizi resi la somma concordata è da ritenersi fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.. La Cattedra UNESCO si impegna a mantenere una corretta contabilità amministrativa.

Articolo 11.

Monitoraggio e rendicontazione

1. Il MiC e la Cattedra UNESCO si impegnano a collaborare alle attività di comune interesse, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività con cadenza trimestrale;
2. Per la corretta attuazione del presente accordo di cooperazione vengono nominati:
 - a. L’ing. Paolo Iannelli, quale Responsabile dell’attuazione per il MiC.
 - b. Prof. Nicola Casagli, quale Responsabile dell’attuazione per la Cattedra UNESCO “Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico” dell’Università degli Studi di Firenze.

Articolo 12.

Piano Operativo

1. Entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo di cooperazione, la Cattedra UNESCO si impegna a presentare al MiC un piano operativo contenente la specifica descrizione ed il cronoprogramma dettagliato delle attività e degli elaborati oggetto di rimborso.
2. Il MiC si pronuncia in merito all’approvazione del piano operativo di dettaglio entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Articolo 13.

Durata

1. Il presente Accordo di Cooperazione ha durata di 2 anni a decorre dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo di Cooperazione potrà essere rinnovato solo previo consenso espresso per iscritto tra le Parti, entro 90 giorni precedenti la naturale scadenza, dovendosi ritenere esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Articolo 14.

Modifiche e recesso

1. Qualora, durante la vigenza del presente accordo di cooperazione, le Parti intendessero apportare delle modifiche al contenuto, potranno procedere congiuntamente in tal senso. Le eventuali modifiche dovranno rivestire la forma scritta;
2. Ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso di almeno 90 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato all’altra Parte a mezzo posta elettronica certificata;
3. Resta, in ogni caso, fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle eventuali attività specifiche in corso al momento della scadenza dell’accordo di cooperazione.

Articolo 15.

Codice etico e di comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento della Cattedra UNESCO e il Codice di comportamento adottato dal MiC.

Articolo 16.

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo di cooperazione attuativo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Articolo 17.

Spese, oneri fiscali ed assicurativi

1. Il MiC e la Cattedra UNESCO si impegnano per il presente accordo di cooperazione ad osservare quanto segue:
 - a) Il presente accordo di cooperazione non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo eventuali spese di missione, le quali saranno poste a carico delle rispettive Parti.
 - b) Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo di cooperazione le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di ambiente e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 - c) Ciascuna Parte provvederà, per il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di cooperazione, alle coperture assicurative previste ex lege.
 - d) L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico della Cattedra UNESCO. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 18.

Trattamento dei dati e privacy

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente accordo di cooperazione ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE2016/679 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e nelle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.
2. Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, esclusivamente con riferimento alle eventuali attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione del presente accordo di cooperazione, uno specifico accordo di contitolarietà di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il

rappporto delle stesse con i soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente accordo di cooperazione sia necessario trattare, l'uno per conto.

3. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.beniculturali.it/privacy-policy , <https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html>)
4. Il referente privacy per la Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell'Università degli Studi di Firenze è Dott. Massimo Benedetti.
5. Il referente privacy per l'USS- Sisma 2016 è la Dott.ssa Caterina Di Gasbarro.

Articolo 19.

Elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo di cooperazione, le parti eleggono i propri domicili, di seguito riportati:
 - *Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale*, via di San Michele, 22 - 00153 Roma (RM);
 - *Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma il 24 agosto 2016*, Via del Mattonato, 3 – 02100 Rieti;
 - *Cattedra UNESCO “Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico” dell'Università degli Studi di Firenze*, Largo Fermi, 2 – 50125 Firenze.
 -

Articolo 20.

Foro Competente

1. Il MiC e la Cattedra UNESCO, per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all'esecuzione del presente accordo di cooperazione, indicano il Foro di Firenze, competente in via esclusiva.

Articolo 21.

Disposizioni finali

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Per il Ministero della Cultura

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale
Il Direttore Generale
Dott.ssa Marica Mercalli

Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto
2016Il Soprintendente speciale
Ing. Paolo Iannelli

Cattedra UNESCO “*Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico*” dell’Università
degli Studi di Firenze
Prof. Alessandra Petrucci